



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore Giancarlo SERAFINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2010**

Disposizioni in materia di istituzione dell'ufficio del Garante  
dei diritti degli animali

ONOREVOLI SENATORI. – Il trattato, firmato a Lisbona dai 27 paesi dell’Unione europea, ed entrato in vigore il 1° gennaio 2008, ha stabilito che gli animali sono «esseri senzienti» con il diritto al benessere e al rispetto sempre e in ogni caso, anche se destinati alla macellazione. Ciò in particolare vale per gli animali che vengono chiamati d’affezione.

In base alla normativa nazionale che regola la materia e alle indicazioni dell’Unione europea, e considerato il fatto che al momento non esiste una disciplina o alcuna legge specifica nazionale o europea al riguardo, la finalità del presente disegno di legge è l’istituzione dell’Ufficio del garante per i diritti degli animali con il compito di vigilare sul rispetto delle normative in difesa

degli animali domestici, selvatici e d’allevamento e che conseguentemente garantisca la loro difesa contro ogni forma di sfruttamento, maltrattamento o sevizie nel rispetto del diritto alla qualità della vita di ogni essere vivente.

Il presente disegno di legge ha inoltre per finalità anche la realizzazione di un piano organico e capillare di intervento su tutto il territorio nazionale attraverso l’ausilio di figure volontarie, a ciò preposte, teso alla tutela dei diritti degli animali nonché al rafforzamento della cooperazione per lo sviluppo della tutela dei diritti degli stessi, attraverso forme di potenziamento, collaborazione e integrazione delle azioni già svolte dalle pubbliche amministrazioni ad ogni livello (comune, provincia, regione, Stato).

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge istituisce l'ufficio del Garante dei diritti degli animali, di seguito denominato «Garante», con rappresentanze su tutto il territorio nazionale a livello statale, regionale, provinciale e comunale.

## Art. 2.

*(Garante)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato il Garante scelto tra i soggetti volontari in possesso di competenze specifiche in materia, di un comprovato amore per gli animali e di consolidata esperienza.

2. Il Garante è un pubblico ufficiale dotato dei poteri e dell'autorità necessari all'espletamento della sua carica.

3. Il Garante resta in carica per cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.

5. Al Garante non spetta alcuna indennità.

## Art. 3.

*(Garante a livello locale)*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province ed i comuni provvedono alla istituzione dell'ufficio del Garante.

2. I comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti possono decidere di istituire un

unico ufficio con competenze sui comuni limitrofi.

Art. 4.

*(Compiti del Garante)*

1. Il Garante:

a) vigila sulla corretta applicazione della normativa nazionale ed europea in materia di tutela dei diritti degli animali;

b) monitora l'attività degli enti ed associazioni animaliste operanti sul territorio nazionale ad ogni livello istituzionale ed interviene in caso di necessità;

c) è il referente delle segnalazioni dei privati cittadini;

d) promuove eventi per la sensibilizzazione della popolazione in materia di tutela dei diritti degli animali;

e) segnala a tutti gli organi competenti situazioni meritevoli di attenzione ed eventuale intervento, anche immediato.

Art. 5.

*(Costituzione di parte civile)*

1. Il Garante può costituirsi parte civile, nei modi e nelle forme previste dalla legge, nei giudizi riguardanti il maltrattamento degli animali.

2. L'assistenza legale al Garante è assicurata mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo.

Art. 6.

*(Rapporto annuale)*

1. Il Garante, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio annuale, predispone e pubblica un rapporto in merito all'attività svolta durante i dodici mesi precedenti.

## Art. 7.

*(Finanziamento)*

1. Alla copertura delle spese degli uffici del Garante si provvede mediante donazioni, lasciti ed elargizioni ovvero con i finanziamenti della Unione europea.

2. Ai fini di cui al comma 1 è costituita una Associazione-Onlus dei Garanti per i diritti degli animali.

## Art. 8.

*(Costituzione del Fondo)*

1. È costituito presso il Ministero della salute un «Fondo nazionale per la cura degli animali», di seguito denominato «Fondo» nel quale confluiscono le risorse derivanti dal prelievo del 5 per cento sulle vincite non riscosse dei concorsi pronostici denominati totip, totocalcio e gioco del lotto.

2. Il Fondo è gestito dall'Associazione di cui all'articolo 7.





